

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 24/02/2024

INDICE

- Art. 1. Oggetto del presente regolamento
- Art. 2. Definizione del servizio
- Art. 3. Determinazione del numero dei veicoli destinati al servizio
- Art.4. Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente
- Art. 5. Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 6. Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
- Art. 7. Luoghi di stazionamento
- Art. 8. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 9. Contenuti del bando. Pubblicità del bando
- Art. 10. Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11. Presentazione delle domande
- Art. 12. Titoli oggetto di valutazione - Graduatoria di merito
- Art. 13 Inizio del servizio. Sospensione del servizio
- Art. 14. Cessione del titolo
- Art. 15 Comportamento del conducente in servizio
- Art. 16. Interruzione del trasporto
- Art. 17. Trasporto portatori di handicap
- Art. 18 Idoneità, verifica, revisione e sostituzione dei mezzi di servizio.
- Art. 19 Trasporto bagagli e animali.
- Art. 20. Forza pubblica
- Art. 21. Sanzioni
- Art. 22. Responsabilità nello svolgimento del servizio.
- Art. 23. Comportamento degli utenti
- Art. 24. Disposizioni transitorie e finali

Art. 1. Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alle disposizioni del vigente codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

La disciplina di cui al presente regolamento è integrata dalla specifica normativa europea, italiana e regionale e, in particolare, dalla l. 15 gennaio 1992, n. 21, dalla l. r. 6 aprile 1996, n. 29, dalla l. r. 9 agosto 2002, n. 13, dalla l. r. 28 novembre 2002, n. 22, dalla l. r. 16 aprile 2003, n. 4, e dalla l. r. 22 dicembre 2005, n. 19.

Art. 2. Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente ha ad oggetto il trasporto individuale e/o di gruppi di persone in maniera complementare e integrativa al servizio garantito dai trasporti pubblici di linea.

Il servizio è svolto a richiesta dell'utenza presso la sede del vettore e/o anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e si svolge in modo non continuativo né periodico, in base agli itinerari e secondo gli orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3. Determinazione del numero dei veicoli destinati al servizio

Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è fissato dalla giunta municipale, tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) numero delle licenze già operanti;
- b) esistenza e modalità di altre offerte di trasporto pubblico di linea e non di linea;
- c) popolazione e sua distribuzione sul territorio;
- d) attività produttive;
- e) necessità legate al regolare svolgimento dei servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, ricreativi e culturali;
- f) presenza turistica.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, in assenza della delibera di giunta municipale di cui al primo comma del presente articolo, il numero massimo di licenze operanti nel territorio comunale di Maletto è di cinque.

Art. 4. Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della l. 15 gennaio 1992, n. 21. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge da ultimo richiamata.

È consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma del citato art. 7 della l. 15 gennaio 1992, n. 21, e consentirne il successivo trasferimento al singolo socio in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della l. 15 gennaio 1992, n. 21, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

Art. 5. Riconoscibilità delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente recano, all'interno del parabrezza e sul lunotto, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune di Maletto e del numero progressivo dell'autorizzazione.

Le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente possono essere di qualunque colore.

L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui mezzi di cui al presente articolo deve avvenire in maniera conforme alle prescrizioni del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e dei vigenti regolamenti comunali.

Art. 6. Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

L'autorizzazione rilasciata dal comune di Maletto è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere ubicate la sede operativa e almeno una rimessa.

Art. 7. Luoghi di stazionamento

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza. Le località di stazionamento sono individuate con specifica delibera di giunta.

Art. 8. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio noleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti presso la camera di commercio territorialmente competente nel ruolo dei conducenti e che siano residenti nel comune di Maletto.

Il concorso deve essere indetto entro i sessanta giorni successivi dal momento in cui sia divenuto possibile il rilascio di una nuova autorizzazione, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito di aumento del contingente numerico delle stesse stabilito con delibera di giunta.

Il competente ufficio comunale istituisce il registro delle autorizzazioni rilasciate, in cui le stesse vengono annotate in ordine cronologico.

Art. 9. Contenuti del bando. Pubblicità del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare; b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza; c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda; d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione di esame per la valutazione delle domande presentate.

Il bando deve essere pubblicato all'albo pretorio, sul sito istituzionale del comune di Maletto e sull'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 10. Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Il responsabile dell'area tecnica comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente.

La commissione di concorso è così composta: a) dipendente del S.U.A.P. o suo supplente in funzione di Presidente; b) dipendente comunale appartenente al corpo della polizia municipale o suo supplente; c) dipendente assegnato all'area tecnica o suo supplente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale o da un dipendente comunale da questi designato appartenente all'area degli istruttori o dei funzionari.

Art. 11. Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio con conducente vanno presentate personalmente all'ufficio protocollo del comune di Maletto ovvero trasmesse alla pec istituzionale dell'ente. Nella domanda devono essere indicate le generalità dell'interessato (luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e titolo di studio).

La domande devono essere corredate dai seguenti documenti: a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti; b) documenti di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento; c) certificato medico attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio e non è consumatore di droghe e alcool ; d) certificato penale; e) certificato di residenza.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dai seguenti requisiti: 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada; 2) essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o al registro delle imprese artigiane ai sensi della l. 8 agosto 1985, n. 443; 3) essere proprietari o, comunque, possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione; 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo.

Nell'istanza, inoltre, il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. p. r. 28 dicembre 2000, n. 445: a) di non essere incorso in condanne penali che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 187 e ss. del codice penale; b) di non essere incorso, nel quadriennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio di noleggio con conducente, anche se da parte di altri comuni; c) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1965, n. 575, della l. 13 settembre 1972, n. 646, e della l. 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni e modifiche; d) di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, comportanti la pena della reclusione per un periodo, complessivamente, superiore a due anni, fatta salva, in ogni caso, l'eventuale riabilitazione; e) di non essere titolare di licenza di taxi; f) di non essere stato dichiarato fallito e di non risultare sottoposto a procedure di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria; g) di non svolgere attività lavorative incompatibili con il servizio di noleggio con conducente o, comunque, tali da comprometterne la regolarità o la sicurezza; h) di non avere trasferito alcuna licenza taxi o autorizzazione allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti.

Nel caso di domande presentate da imprese individuali, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal titolare. Nel caso di domande presentate da società, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dall'amministratore unico ovvero da un soggetto da questo designato alla direzione ed allo svolgimento dell'attività di servizio di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva. In caso di società di persone, i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soci; in caso di società di capitali, i requisiti morali devono essere posseduti dal rappresentante legale e da coloro che dirigono l'attività in maniera effettiva e permanente.

Art. 12. Titoli oggetto di valutazione - Graduatoria di merito

Al fine di assegnare i titoli abilitativi comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, costituiscono oggetto di valutazione, non esclusivo, i seguenti elementi:

- a) titolo di studio del richiedente;
- b) periodi di servizio taxi prestati per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di dipendente di imprese di noleggio con conducente per la medesima durata;
- c) impegno a mantenere per quattro anni una rimessa nel comune di Maletto;
- d) disponibilità per l'erogazione del servizio di veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di disabilità;
- e) conoscenza di lingue straniere diffuse in ambito internazionale, attestata da enti certificatori riconosciuti in caso di valutazione solo per titoli ovvero comprovata previo esame orale in caso di espletamento di prove selettive.

Il punteggio relativo ai titoli posseduti è predeterminato all'interno del bando di concorso. Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio, il titolo abilitativo viene assegnato al più giovane d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La commissione nominata per l'espletamento del concorso redige i verbali delle proprie sedute, includendovi il punteggio attribuito a ciascun partecipante, e li trasmette al responsabile dell'area tecnica comunale. Quest'ultimo, sulla base degli esiti indicati nei verbali, approva con propria determina la graduatoria finale.

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Art. 13 Inizio del servizio. Sospensione del servizio

Il titolare deve iniziare il servizio entro il termine di centoventi giorni dalla consegna del titolo o dalla notificazione della comunicazione di avvenuto rilascio. A richiesta motivata dell'interessato, prima della scadenza prevista dal periodo precedente, il termine di centoventi giorni può essere prorogato dal responsabile del servizio interessato fino ad un massimo di duecento giorni.

Di qualsiasi sospensione del servizio superiore a cinque giorni consecutivi il titolare deve dare motivata e documentata comunicazione scritta al comune di Maletto, nel termine perentorio di giorni tre dal suo inizio.

Si ha diritto alla sospensione del servizio ed alla conservazione dell'autorizzazione in tutti i casi in cui la legge prescrive la conservazione del posto di lavoro (gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive, motivi sindacali, malattia, etc.).

A richiesta documentata del titolare e previa autorizzazione del responsabile dell'area competente del comune di Maletto, l'attività può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) per indisponibilità ed insostituibilità dell'autoveicolo autorizzato;
- b) per comprovata contrazione del traffico o dell'utenza.

La sospensione non può essere superiore a novanta giorni nel caso di cui alla lettera a) e a centottanta giorni nel caso di cui alla lettera b), complessivi anche non consecutivi, nell'arco del triennio precedente l'ultima richiesta.

Art. 14. Cessione del titolo

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno d'età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenente al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo il decorso di cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 15 Comportamento del conducente in servizio

Durante lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio che deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha, inoltre, i seguenti obblighi: a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto; c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo; d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o interruzione del trasporto per causa di forza maggiore; e) consegnare all'ufficio S. U. A. P. del comune di Maletto qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo; f) avere cura di tutti gli aspetti

relativi alla qualità del trasporto; g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chiunque ne abbia interesse.

Al conducente è fatto assoluto divieto di: a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti; c) adibire alla guida, in sua sostituzione, altro conducente non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività; d) fumare all'interno del mezzo.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa, pena l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dalla legge.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento del servizio di polizia stradale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabile a norma di legge.

Art. 16. Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto è interrotto per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore è tenuto a pagare al conducente solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Nel caso in cui il servizio è interrotto per causa imputabile al viaggiatore, il conducente ha diritto al pagamento dell'intera corsa, fatto, comunque, salvo il risarcimento per eventuali danni.

Art. 17. Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

Art. 18 Idoneità, verifica, revisione e sostituzione dei mezzi di servizio.

Gli autoveicoli assegnati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e, successivamente, almeno una volta all'anno, ad attività di controllo volta a verificarne l'idoneità da parte del locale servizio di polizia municipale.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile.

La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta prescrizioni utili al suo ottenimento.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo per un periodo di tempo superiore a due mesi ed ogni qual volta si renda necessario.

Non sono consentite sostituzioni, anche temporanee, di autoveicoli senza autorizzazione del responsabile del servizio interessato.

Art. 19 Trasporto bagagli e animali.

Il conducente ha l'obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 20. Forza pubblica

È fatto obbligo al conducente di compiere i servizi ordinati da agenti appartenenti alla forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 21. Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dagli art. 85 e 86 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall'art. 11-bis della l. 15 gennaio 1992, n. 21, e dalle rispettive leggi regionali in tema di sospensione e di cancellazione dal ruolo dei conducenti, l'inosservanza del presente regolamento da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente è punita con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 25, 00 e i 500, 00 euro.

Art. 22. Responsabilità nello svolgimento del servizio.

Eccezione fatta per le ipotesi di forza maggiore e di caso fortuito, ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio o all'esercizio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento fa carico esclusivamente al titolare della medesima, rimanendo, in ogni caso, esclusa, la responsabilità del comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi derivanti in virtù della qualifica rivestita.

Nessun indennizzo è dovuto dal comune di Maletto al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza e rinuncia al titolo.

Art. 23. Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto assoluto divieto di:

- fumare nell'autovettura;
- gettare oggetti dal veicolo, sia che lo stesso sia fermo, sia che lo stesso sia in movimento;
- pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere il trasporto di animali, eccezion fatta per i cani a seguito di utenti non vedenti;
- pretendere che il trasporto sia reso in violazione alle norme in materia di sicurezza previste dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione od attuazione.

Art. 24. Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio del comune di Maletto nei modi e nei termini di legge.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale, se incompatibili.

Le disposizioni di cui al presente sono destinate a divenire inefficaci in caso di sopravvenute disposizioni nazionali, regionali o interne con esse incompatibili.